

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente comma alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'HORECA, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore dell'organizzazione di feste e cerimonie.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*articolo 77, comma 7, del presente decreto*.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea.

WEDDING

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Incremento Fondo Terzo Settore)

1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'*articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per il 2021, è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del seguente periodo che costituisce tetto di spesa massimo, a favore degli enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 77.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 4, le parole «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 7.940 milioni».

TERZO SETTORE + RSA

Riformulazione

1.014

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente articolo, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima.

2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, si riconosce a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza sanitaria per COVID-19, un contributo straordinario a favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sulla base dei seguenti parametri:

a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;

b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;

c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.

3. Il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma 1 è disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel proprio territorio. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto

IPAB

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis

(Contributi per i servizi della ristorazione collettiva)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite di spesa di cui al presente articolo, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massima.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 77.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 4, le parole «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 7.900 milioni».

RISTORAZIONE COLLETTIVA

All'articolo 2

apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: 100 giorni

b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Il fondo di cui al comma 1 è integrato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4-ter 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 77.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 4, le parole «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 7.960 milioni».

CHIUSURE PARZIALI ATTIVITA' – 100 GIORNI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 50 milioni di euro al fine di provvedere, nei limiti di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massima, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro a favore ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

5-ter. All'onere derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto

5-quater. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE

FIERE (ALLESTITORI E GRANDI FIERE)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 43-bis

(Incremento dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 15 comma 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108 è integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

FONDO USURA

All'articolo 3

dopo il comma 2, inserire i seguenti: 2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. l'incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da destinare ai comprensori ed aree sciistiche a carattere locale così come definite dalla Commissione europea per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

2-ter. Per l'anno 2021 è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro al Comune di Stresa per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

IMPIANTI DI RISALITA + COMUNE DI STRESA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Esenzione IMU in favore dei proprietari locatori)

1. Alle persone fisiche possessori di un immobile ad uso abitativo, concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile ad uso abitativo, concesso in locazione, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 settembre 2021 o sino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al periodo precedente hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi precedenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo per il ristoro delle minori entrate ai comuni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 77.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 4, le parole «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 7.885 milioni».

BLOCCO SFRATTI IMU 2021

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 77.

2-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche".

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 4, le parole «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 7.919 milioni».

CENTRI COMMERCIALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: *"con qualunque finalità" e ", comunque,"* sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: *"Per l'anno 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in fauna singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500."».*

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

CANONI DEMANIALI MARITTIMI

All'articolo 7

apportare le seguenti modificazioni

- a) al comma 1, le parole “150 milioni” sono sostituite dalle seguenti “160” milioni”;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Agli oneri derivanti dai commi 1,4 e 5 pari a 210 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
- a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 77;
- b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 23 dicembre 2014 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto.
- c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:
- 6-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 ed a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono individuate, quali ulteriori categorie beneficiarie di un'indennità, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto ministeriale n. 440 del 2 ottobre 2020. A tal fine il fondo di cui all'articolo 182 comma 1 del 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
- 6-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 è integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
- 6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 23 dicembre 2014 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto.

BUS+ GUIDE TURISTICHE+ AGENZIE VIAGGIO

All'articolo 7

Dopo il comma 6, inserire il seguente: 6 bis. il fondo di cui al comma 4, è integrato di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato ad erogare contributi ai comuni italiani facenti parte del Unesco *Creative Cities Network*. All'onere derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto

CITTA' D'ARTE + UNESCO

All'articolo 30

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanità Militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

«1-ter. Al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario della Guardia di finanza, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

1-quater Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto.

DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI DIFESA + GDF

All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "56 milioni" sono sostituite dalle seguenti "86 milioni" e dopo le parole: «a ristoro delle spese sanitarie» aggiungere le seguenti: «di sanificazione e prevenzione e»;

b) al comma 5, le parole "180 milioni" sono sostituite dalle seguenti "190 milioni";

c) il comma 14, è sostituito dal seguente: 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 399 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

1) quanto a euro 369 milioni ai sensi dell'articolo 77;

2) quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7.

c) dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Articolo 10-bis
(Sostegno per il settore sportivo)

1. Alle associazioni e le Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline sportive Associate (DSA), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori è riconosciuto un contributo a fondo perduto nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori anche polivalenti il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione delle somme stabilite.

2. Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nel limite massimo di 1 milione di euro in favore degli organizzatori di eventi del Campionato del Mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa dell'annullamento della presenza del pubblico in ragione dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

4. Il livello di finanziamento della Sport e salute S.p.a. stabilito ai sensi del comma 629, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021. In considerazione dell'aumento della sedentarietà durante la pandemia da diffusione di Covid-19 e della esigenza di favorire, per combattere la diffusione del virus in ambito sportivo, la pratica motoria all'aria aperta, tali ulteriori risorse sono destinate a finanziare il bando 'Sport nei parchi' pubblicato dalla medesima società, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7

PISCINE+ SANIFICAZIONE+ PALESTRE+MUGELLO+ SPORTO E SALUTE

“All'art. 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti "commi 1, 2 e 6-bis".

b) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite di spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2021, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS - COV 2.

6-ter Agli oneri derivanti dal comma 6-bis pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7. conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

6-quater. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al *comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*, è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

6-ter. Agli oneri derivanti dai commi 6-quater pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

CICLI TERMALI + RIFINANZIAMENTO FONDO TERME

(Proroga e rifinanziamento super ecobonus)

1. All'articolo 1, commi 654 e 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sostituire le parole: "fino al 30 giugno 2021" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per l'anno 2021 nella misura di 300 milioni di euro da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce altresì limite di spesa:

a) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 0-60 g/km CO₂ di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) euro 200 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂ di cui all'articolo 1, comma 654, della medesima legge n. 178 del 2020;

b) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 659, della legge n. 178 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "420 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "720 milioni";

b) alla lettera a) le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni";

c) alla lettera b) le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "450 milioni";

d) alla lettera c) le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni" e le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 4, le parole «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 7.700 milioni».

AUTOMOTIVE (SENZA PARTE ROTTAMAZIONE IN VALUTAZIONE MISE)

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Credito di imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 17 per cento, e comunque nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.
2. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito di imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, la cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta indebitamente fruito.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 11 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto legge.
5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE.

RICERCA BIOMEDICA+ SEGNALATO FI STESSO TEMA

All'articolo 33

Dopo il comma 6, inserire i seguenti: 6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato a facilitare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la promozione del benessere e della produttività, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto dei ragazzi in età scolare.

6-ter Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

6- quater Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto.

ASSISTENZA PSICOLOGICA ESTESA ANCHE A PATOLOGIE ONCOLOGICHE E RAGAZZI SCUOLA

All'articolo 35

“Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis) In coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e comma 2 dell' articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenas da concludersi entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome e elabora un programma attuativo triennale della legge 15 marzo 2010, n. 38 al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025 l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui ai citati articoli 23, 31, 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 su tutto il territorio nazionale fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione da parte delle regioni e province autonome del predetto programma attuativo triennale costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano relazionano periodicamente al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sullo stato di attuazione del predetto programma attuativo triennale.

2-ter) **Entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'Agenas, con decreto su proposta del Ministero della salute, e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e hospice in coerenza con la cornice economico-finanziaria programmata per il Servizio Sanitario nazionale”.**

2-quater Agli adempimenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Cure palliative

All'articolo 9

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

1-*ter*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis*, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

CREDITO D'IMPOSTA SISMA CENTRO ITALIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure a sostegno delle attività ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e agenzie di animazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo la parola: «servizi», sono aggiunte le seguenti: «e di pacchetti turistici così come definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79».

2. Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive», sono aggiunte le seguenti: «, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici,».

3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 **quale limite di spesa** per il sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed & breakfast (B&B). I criteri di riparto del fondo sono individuati mediante decreto del Ministero del turismo di concerto col Ministero dell'economia e finanze anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

B&B

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 33-bis

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da COVID-19 nonché a favore degli altri IRCCS pediatrici)

1. Al fine di riconoscere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19 nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Al fine di riconoscere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19 nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa, a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Con decreto del ministro della salute da adottare di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto.

GASLINI+IRCCS PEDIATRICI

Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

1. Al fine di fronteggiare la riduzione dei flussi del traffico crocieristico nel nostro Paese e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 non si procede all'applicazione alle navi da crociera della tassa di ancoraggio istituita dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, così come modificata dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2,2 milioni di euro. La disponibilità del fondo è destinata a compensare per l'anno 2021, nel limite di 2,2 milioni di euro le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti di cui al comma 1, nonché dei rimborsi da esse effettuate nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano già provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al medesimo periodo di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle misure del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Entro 30 giorni dalla autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità di assegnazione alle Autorità di sistema portuale delle risorse di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7.

TASSA ANCORAGGIO NAVI DA CROCIERA

ALL'ARTICOLO 34

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di potenziare l'attività di *screening* polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana *screening* polmonare (RISP) per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata.

10-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui comma 10-bis ***anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato***. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana *screening* polmonare, nel rispetto del principio della garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto

SCREENING POLMONARE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massima, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e dei test antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde covid, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o del certificato COVID digitale UE, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

9-ter. Con decreto del Ministro della Salute di concerto con il con il Ministro dell'economia e delle finanze e il **Ministro per le disabilità ovvero dell'autorità politica delegata in materia di disabilità**, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 9-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa massima previsto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto."

TAMPONI GRATUITI FRAGILI

All'articolo 65, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole «31 agosto 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 7, sostituire le parole «8,65 milioni» con le seguenti: «12,95 milioni»;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

SPETTACOLO VIAGGIANTE

All'articolo 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: e del commercio aggiungere le seguenti: , nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo;
- b) al comma 4, le parole “770,0 milioni“ sono sostituite dalle seguenti “770.9 milioni e 0,1 milioni di euro per l'anno 2023”
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente: Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e 97 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 2014 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto e quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 31-bis del presente decreto.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: e del commercio aggiungere le seguenti: , nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

DETISSAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE

All'articolo 8

apportare le seguenti modificazioni:

2-bis. Per sostenere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, l'industria conciaria, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, ed a tutela delle filiere e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa massimo.

2-ter. I contributi di cui al comma 2-bis sono destinati ai distretti del settore conciario presenti sul territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari dell'articolo 1, comma 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo anche al fine del rispetto di limite di spesa di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche"

2-sexies. All'onere derivante dal comma 2-bis., pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto.

CONCERIE

All'articolo 71

Al comma 1, le parole “gelate e brinate” sono sostituite dalle seguenti: “gelate, brinate e grandinate”; dopo le parole “aprile” sono aggiunte le seguenti: “, maggio e giugno”; infine, le parole “gelo brina” sono sostituite dalle seguenti: “gelo, brina e grandine,”

Al comma 3, sostituire le parole <<incrementata di 105 milioni di euro>> con le seguenti <<incrementata di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici>> Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente <<4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 105 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.>>”

AGRICOLTURA FONDO INDENNIZZI + API

All'articolo 68

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «anno 2020», aggiungere le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2021».

15-ter. Lo stanziamento di cui al comma 15-bis costituisce limite di spesa massima.

15-quater. All'onere derivante dal comma 15-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto.

AGRUMICOLO

Art. 67-bis.

(Credito di imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160 del 2019)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, è previsto un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati all'affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai predetti soggetti nell'anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto saranno stabilite le modalità attuative per fruire del credito d'imposta di cui al comma precedente e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto"
4. Il presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»".

CANONE PUBBLICITA'

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, volto al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa massima autorizzata ai sensi del presente comma, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento degli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

2-ter. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma *2-bis* del presente articolo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dallo stabilimento ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA S.p.A., attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

2-quater. L'indennizzo di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.

2-quinquies. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al Fondo di cui al comma *2-bis* e per la liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi *2-ter* e *2-quater* anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal comma *2-bis*.

2-sexies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2021 e 2,5 milioni di euro per il 2022, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

IMMOBILI ILVA

Emendamento

Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

“Articolo 50-bis

1. Al fine di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e per realizzare il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale umano il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a bandire, nei limiti finanziari di cui al comma 6, procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di almeno 18 ore settimanali, della durata di 18 mesi prorogabili, nel massimo, a 36 mesi alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero dei beni culturali, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione.
2. Le amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Per i contratti di cui al presente articolo si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica.
3. Per l'ammissione alle procedure di cui al comma 1 è richiesto il possesso del titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Le procedure di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite dell'Associazione Formez PA.
5. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui al comma 1 sono utilizzabili secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre-amministrazioni pubbliche.
6. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 60 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto.

TIROCINANTI GIUSTIZIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis (Centro Italiano di ricerca per l'automotive)

1. Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive e della sua ricaduta nell'ambito dell'industria, dei servizi e della pubblica amministrazione è istituito il Centro Italiano di ricerca per l'Automotive, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca ed innovazione che utilizzi i metodi di intelligenza artificiale. Il Centro avrà sede a Torino e sarà organizzato su più poli territoriali caratterizzati da specifiche aree disciplinari con lo scopo di presidiare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e l'impatto sui territori di riferimento. Il Centro avrà forma giuridica di Fondazione. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.

2. Sono membri fondatori il Ministero dell'Economia e delle finanze, il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sull'Istituto.

3. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca e il Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un comitato di coordinamento. Il comitato predispone lo schema di statuto del Centro che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della Ricerca e con il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo statuto disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e di innovatività, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico dell'Istituto.

4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

6. La Fondazione, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca e sviluppo, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, nonché di verificabilità dei

risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attività svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul trasferimento tecnologico, nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.

7. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 30 giugno 2022, tra la Fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione, sono definite le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:

a) individuare periodicamente programmi di ricerca ed innovazione da realizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante bandi rivolti alla comunità scientifica esterna al centro;

b) promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;

c) avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;

d) prevedere modalità di reclutamento di ricercatori, in via prioritaria, nell'ambito del sistema universitario e della ricerca, e che consentono, attraverso specifiche convenzioni con tali istituzioni, la doppia affiliazione.

8. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il trasferimento delle risorse alla Fondazione delle risorse sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro dello Sviluppo economico.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1

comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77 comma 7 del presente decreto e, a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77.

Conseguentemente,

all'art. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "per ciascun anno degli anni 2020 e 2021"; b) al comma 2 le parole "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2021".

CENTRO TORINO